

Dimissioni – CCNL Budella e trippa

Durata preavviso	Dimissioni – Permessi - Indennità
<p>Impiegati – fino a 4 anni di anzianità: 1° livello – 2 mesi 2° livello – 1 mese 3° livello – 15 giorni</p> <p>Impiegati – da 4 a 10 anni di anzianità: 1° livello – 3 mesi 2° livello – 45 giorni 3° livello – 1 mese</p> <p>Impiegati – oltre 10 anni di anzianità: 1° livello – 4 mesi 2° livello – 2 mesi 3° livello – 45 giorni</p> <p>Intermedi – fino 5 anni di anzianità: 2° livello – 20 giorni 3° livello – 15 giorni</p> <p>Intermedi – da 5 a 10 anni di anzianità: 2° livello – 45 giorni 3° livello – 30 giorni</p> <p>Intermedi – oltre 10 anni di anzianità: 2° livello – 60 giorni 3° livello – 45 giorni</p> <p>Operai – fino a 4 anni compiuti di anzianità: – 6 giorni (48 ore)</p> <p>Operai – oltre 4 anni compiuti di anzianità: – 12 giorni (96 ore)</p>	<p>Termini di disdetta (impiegati e intermedi): decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.</p> <p>Forma delle dimissioni (impiegati, intermedi e operai): per iscritto, decorrono dal giorno del ricevimento da parte dell'azienda.</p> <p>Indennità sostitutiva (impiegati, intermedi e impiegati): spetta in caso di sospensione dal rapporto.</p> <p>Facoltà di interruzione preavviso (impiegati, intermedi e operai): è in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma art.51 (CCNL), di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.</p> <p>Permessi durante il preavviso (impiegati, intermedi e operai): verranno concessi dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.</p> <p>Riduzione termini di preavviso (impiegati): in caso di dimissioni, i termini di preavviso sono ridotti della metà.</p> <p>Anzianità di servizio (intermedi): l'anzianità di servizio come operaio per il periodo precedente a quello di intermedio, è considerata utile, nella misura del 33%.</p> <p>Termini di disdetta (operai): possono aver luogo in qualunque giorno della settimana.</p>